

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3687/88 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 1988

che fissa l'importo della riduzione applicabile nell'ambito del regime particolare di importazione di granturco e di sorgo in Spagna

## LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1799/87 del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativo al regime particolare di importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il periodo 1987/1990 (1), in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3105/87 della Commissione, del 16 ottobre 1987, recante modalità di applicazione del regime particolare di importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il periodo 1987/1990 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3106/88 (3), ha stabilito le modalità per il raggiungimento degli obiettivi di cui al citato regolamento;

considerando che l'importo della riduzione del prelievo applicabile al granturco e al sorgo importati in Spagna deve essere fissato ad un livello che consenta, da un lato, l'importazione dei quantitativi previsti nell'ambito dell'accordo stipulato fra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America (4) e, d'altro lato, di evitare perturbazioni sul mercato spagnolo dei cereali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi e territori d'oltremare (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1821/87 (6) prevede in particolare una riduzione del 50 % del prelievo applicabile al sorgo; che tale agevolazione cumulata con la riduzione prevista nell'ambito del presente regolamento può creare perturba-

zioni sul mercato spagnolo dei cereali; che è possibile ovviare a tale inconveniente fissando una riduzione specifica del prelievo applicabile al sorgo importato nell'ambito del presente regolamento;

considerando che è necessario modificare l'importo della riduzione applicabile al prelievo sul granturco importato in Spagna in modo da poter raggiungere i quantitativi previsti entro i termini prestabiliti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

## HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

L'importo della riduzione del prelievo previsto all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1799/87 è pari a:

- 0 ECU/t per il granturco;
- 0 ECU/t per il sorgo originario dei paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP);
- 0 ECU/t per il sorgo importato di altra origine.

## Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 3108/88 della Commissione (7) è abrogato.

## Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 26 novembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 1.  
 (2) GU n. L 294 del 17. 10. 1987, pag. 15.  
 (3) GU n. L 277 dell'8. 10. 1988, pag. 28.  
 (4) GU n. L 98 del 10. 4. 1987, pag. 1.  
 (5) GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.  
 (6) GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 102.

(7) GU n. L 277 dell'8. 10. 1988, pag. 36.